



PIANO REGOLATORE GENERALE INTERCOMUNALE

Comune di: **RIVA DEL GARDA**
Comune di: **NAGO-TORBOLE**

COMPENSORIO C9 - PROVINCIA DI TRENTO

Progettista e coordinatore
1ª adozione
arch. **Paolo Favole**

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Progettista e coordinatore
2ª adozione

**RESPONSABILE AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO**
arch. **Piero Parolari**



data:

SETTEMBRE 2004

ALLEGATO A

- 1ª adozione con deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 dd. 24.12.1997
- 1ª adozione con deliberazione del Commissario ad Acta n. 1 dd. 24.12.1997
 - 2ª adozione con deliberazioni del Commissario ad Acta n. 2 dd. 11.06.1999 e n. 3 dd. 24.09.1999
 - parere della C.U.P. espresso con verbale di deliberazione n. 15 dd. 11.04.2001
 - approvazione della G.P. con deliberazione n. 2293 dd. 20.09.2002 (**B.U.R. 01.10.2002, n. 41/I-II**)
 - adozione della variante n. 1 per opere pubbliche con deliberazione del Consiglio comunale n. 339 dd. 21.11.2002
 - adeguamento n. 1 in forza di legge ai sensi del 4º comma della L.P. 22/1991 n. 22 e ss.mm. (**B.U.R. 31.12.2002, n. 54/I-II**)
 - definitiva adozione della variante n. 1 per opere pubbliche con deliberazione n. 365 dd. 11.02.2003 del Consiglio comunale
 - adozione della variante n. 2 per opere pubbliche con deliberazione n. 366 dd. 12.02.2003 del Consiglio comunale (**B.U.R. 21.02.2003, n. 8/III**)
 - rettifiche ai sensi del 1º comma dell'art. 42 bis della L.P. 22/1991 n. 22 e ss.mm. (**B.U.R. 25.03.2003, n. 12/I-II**)
 - definitiva adozione della variante n. 2 per opere pubbliche con deliberazione n. 374 dd. 17.04.2003 del Consiglio comunale
 - approvazione della G.P. della variante n. 1 per opere pubbliche con deliberazione n. 1302 dd. 30.05.2003 (**B.U.R. 10.06.2003, n. 23/I-II**)
 - approvazione della G.P. della variante n. 2 per opere pubbliche con deliberazione n. 1431 dd. 20.06.2003 (**B.U.R. 01.07.2003, n. 26/I-II**)
 - adeguamento n. 2 in forza di legge ai sensi del 4º comma della L.P. 22/1991 n. 22 e ss.mm. (**B.U.R. 02.03.2004, n. 9/I-II**)

RETTIFICA N. 2/2004

Con Procedura semplificata ex art. 42 bis della L.P. 22/1991 e ss.mm.

Per errori materiali relativi a:
**Schede di centro storico, normativa,
previsioni urbanistiche**

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale

dd. **13 SET. 2004** n. **118**

PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



Proposta di rettifica delle previsioni del piano regolatore generale con la procedura semplificata definita dal comma 1 dell'art. 42 bis della L.P. 22/1991 e ss.mm., concernente la correzione di errori materiali segnalati od istruiti d'ufficio aggiornamento al 6 settembre 2004 per" imprecisioni di schedatura degli ambiti e manufatti di interesse storico, imprecisioni normative, e di individuazione della destinazione urbanistica"

Catalogazione dei casi.

Con le modifiche d'ufficio apportate dalla Giunta provinciale in approvazione del piano regolatore generale intercomunale di Riva del Garda e Nago-Torbole, con deliberazione G.P.n. 2293 dd. 20.09.2002, sono state corrette anche le schedature degli ambiti e manufatti storici che evidenziavano vincoli temporalmente incompatibili con le previgenti catalogazioni del Piano Urbanistico Comprensoriale e del Piano di Centro Storico di tipo A.

Si erano infatti riscontrati macroscopici errori di catalogazione dell'intervento in quanto un manufatto che sotto il profilo urbanistico-edilizio era stato considerato precedentemente assoggettabile ad intervento di ristrutturazione veniva poi immotivatamente assoggettato dalla nuova normativa di PRGI ad un intervento di restauro.

Le ulteriori segnalazioni pervenute dai privati, e per i casi sotto riscontrati gli ulteriori controlli operati dall'Ufficio, fanno ancora emergere delle discrepanze, configurabili come errori materiali nella individuazione cartografica dell'intervento e nella schedatura come sotto riscontrato:

1. *Per il caso della scheda n. 907 relativa alla p.ed. 300/1 C.C. Riva sita in via Canella segnalata anche dal privato con nota 30 marzo 2004 prot.11617 e da successiva integrazione tecnica di data 17 giugno 2004 prot.21392 ricorre un'individuazione non corretta nella classificazione dell'intervento ammesso per il manufatto di interesse storico in quanto a fronte di una documentata situazione edilizia di ristrutturazione interna (cfr. prot. 14203/61 dd 19.06.1962) ora risulta assoggettata al solo intervento di risanamento;*
2. *Per il caso della scheda n. 816 relativa alla p.ed. 309/2, della scheda n. 819 relativa alla p.ed. 309/5, e alla mancata schedatura della p.ed. 309/4 tutte in C.C. Riva, dato che al prot 29366 in data 25 agosto 2004 è pervenuta comunicazione da parte degli interessati che non risulta catalogato un manufatto esistente adibito a servizi e locale deposito delle attività commerciali risalente agli anni 1930-1950. Tale manufatto, sito in cortile interno tra Piazza Cavour e viale Dante Alighieri, necessita di catalogazione e di una puntuale classificazione dell'intervento ammesso. Tale mancata catalogazione si configura quindi come errore materiale nella rappresentazione del territorio;*
3. *Per il caso della scheda n. 932 relativo alla p.ed 406/2 C.C. Riva sito in viale Rovereto l'esame istruttorio operato a seguito dell'istanza presentata per l'ammissibilità dell'intervento edilizio relativo a manufatti storici ha messo in evidenza che a fronte di una esistente destinazione quale per-*

tenenza alberghiera gli stessi risultano invece perimetrati quale nucleo storico isolato a destinazione produttiva;

- 4. Per il caso della scheda n. 423 relativa alla p.ed. 517 CC Riva, a seguito di esame istruttorio ai fini dell'ammissibilità dell'intervento edilizio del manufatto storico si è appurato che non è esatta in quanto va indicata invece la p.ed. 511 C.C. Riva sito in loc. Pasina e va correttamente trascritta nella schedatura tale particella;*
- 5. Per il caso della scheda n. 845 relativa alla p.ed. 47 C.C. Riva sita in via Fiume, a seguito di esame istruttorio ai fini dell'ammissibilità dell'intervento edilizio del manufatto storico si è riscontrato che è stata dimenticata la finitima p.ed. 49 C.C. Riva e va pertanto correttamente e trascritta nella schedatura tale particella;*

per evitare che l'imposizione del vincolo di intervento come approvato dal PRGI possa costituire una limitazione del diritto soggettivo per il titolare dell'immobile appare opportuno procedere anche questa volta con la correzione degli errori materiali come di seguito esplicito.

Si ritiene pertanto opportuno ricorrere alla rettifica delle sopracitate previsioni normative del piano regolatore generale, con la procedura semplificata definita dal comma 1, lettera a) dell'art. 42 bis della L.P. 22/1991 e ss.mm., concernente la correzione di errori materiali.

Oltre ai casi di errata schedatura dell'edificio storico si sono riscontrati d'ufficio alcune incongruenze con lo stato effettivo dei luoghi e con la destinazione agli stessi imposta dalle previsioni di piano per i casi:

- 6. segnalato dall'Area Patrimonio, Estimo, Economato che le particelle comunali relitti non più suscettibili di un'utilizzazione pubblica pp. ff. 2206/10 e 2206/15 C.C. Riva risultano parzialmente soggette alla previsione urbanistica di aree e percorsi pedonali e ciclabili e che tale previsione rendeva impossibile un'operazione già avviata di retrocessione agli originari proprietari di aree a suo tempo espropriate per l'esecuzione PEEP, quale spazio di stretta pertinenza residenziale come in uso attualmente;*
- 7. segnalato con istanza di parte prot. 29781 dd 16.09.2003 in ordine alla mancata individuazione come area parte integrante il lotto di proprietà p.f. 1851/5 C.C. RIVA sita in via Ardaro come rilevabile sia dalla previgente previsione urbanistica PUC (Piano Urbanistico Comprensoriale), sia dal rilievo aerofotogrammetrico avente valenza di riscontro normativo nel riconoscimento del lotto libero o edificato (art 5 N.T.A.);*
- 8. Per il caso delle particelle edificiali pp.edd. 2516/1,/2 segnalata da privato comproprietario con nota 30235 di data 2 settembre 2004 relativa alle pp.edd 2516/1,/2 C.C. Riva sita in via Restel de Fer che risulta ricompreso nella destinazione alberghiera invece che in quella residenziale come in effetti utilizzato ;*

Considerazioni tecniche esplicative dei casi :

Specificatamente i casi di modifica cartografica e normativa individuati dall'articolo 42 bis comma 1 e 4, l.p. 22/91 e s.m. per il Comune di Riva del Garda riguardano esclusivamente la correzione di errori materiali presenti, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati di P.R.G.I e gli adeguamenti conseguenti per eliminare previsioni anche normative contrastanti tra loro, non esistono adeguamenti conseguenti all'approvazione di piani, programmi, progetti che costituiscono varianti al Piano regolatore generale in forza di legge.

Si propone quindi di operare secondo il dettato della circolare dell'Assessore all'Urbanistica, Fonti Energetiche e Riforme Istituzionali 2021/01-Segr di data 19.10.2001, pervenuta al protocollo comunale al n 2001103496 di data 29.10.2001.

Sostanzialmente con tale circolare vengono rappresentati i due criteri di principio di come operare per il riconoscimento dell'errore materiale e cioè, procedendo là dove è evidente che la volontà dell'Amministrazione comunale/commissario ad acta espressa in sede di adozione voleva una determinata scelta pianificatoria ed il suo recepimento è avvenuto in maniera parziale e incompleta, oppure nel caso di non rispondenza della situazione reale presa in esame dal pianificatore che non trovi giustificazione nella relazione accompagnatoria al piano stesso.

Per la necessaria trasparenza nel procedimento di riconoscimento dell'errore materiale si precisa che la casistica riconosciuta si rifà pertanto a tale circolare esplicativa.

I casi riconosciuti:

Rilevato che la **SCHEDA N. 907** ammette un intervento per le volumetrie ricadenti nell'ambito della perimetrazione del Centro storico, a vocazione alberghiera, con vincolo R2 - RISANAMENTO - (ART. 14) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale intercomunale, che sostanzialmente non ammette demolizioni se non di riproposizione dell'involucro murario anche se interno.

Riscontrato che ancora precedentemente con prot. 14203/61 di data 19.06.1962 era stato rilasciato ai Signori Nadal Vittorio e Leonardi Elvira un permesso di fabbrica per sistemare ed ampliare lo stabile in viale Canella ad uso albergo.

Posto in evidenza che dal riscontro degli atti, tali lavori comportavano anche l'esecuzione di sottofondazioni e solai, si considera non pertinente e conseguente ad errore materiale di classificazione il vincolo di risanamento imposto e pertanto modificabile a ristrutturazione R3.

L'approfondimento del caso merita comunque la necessità di imporre una prescrizione di vincolo prospettico per quanto attiene alle facciate sud (viale Canella) ed est, nonché di mantenimento della conformazione tipologica della copertura prevedendolo espressamente nella rettifica della scheda e della cartografia come in allegato.

Rilevato che per il caso della **SCHEDA 816** relativa alla p.ed. 309/2, della **SCHEDA 819** relativa alla p.ed. 309/5, e alla mancata schedatura della p.ed. 309/4 tutte in C.C. Riva, non risulta catalogato un manufatto esistente adibito a servizi e locale deposito delle attività commerciali presumibilmente risalente come indicato dagli interessati agli anni 1930-1950. Riscontrato che dalla documentazione fotografica presente agli atti d'ufficio, detto manufatto risulta connotato ancora nel 1976 in quanto motivo di licenza di fabbrica prot. 177 dd. 27.12.1976. Evidenziato che lo stesso manufatto risulta catalogato nel Piano di centro Storico di tipo A, si ritiene che anche in questo caso vada operata una rettifica delle schede nonché ne vada prevista una ex novo catalogata come **816/A** in quanto la mancata catalogazione si configura come errore materiale nella rappresentazione del territorio.

Va peraltro evidenziato che il modus operandi del pianificatore ha sempre individuato il sedime degli edifici con una minuziosa catalogazione dei manufatti storici, frazionando addirittura lo stesso manufatto storico per evidenziare i diversi periodi di costruzione o la diversità architettonica. La correzione di schedatura proposta nonché la nuova scheda delimitano catastalmente il sedime del manufatto esistente e data la sua sostanziale estraneità architettonica con il contesto storico circostante ne ammette la sua demolizione e ricostruzione anche con lievi variazioni di sedime, al fine di convenire un più consono ridisegno urbano riqualificando la morfologia urbana, prevedendolo espressamente tale vincolo nella rettifica della scheda e della cartografia come in allegato;

Rilevato che la **SCHEDA N.932** ammette un intervento di demolizione e ricostruzione delle volumetrie ricadenti nell'ambito della perimetrazione del Centro storico, ex Murialdo, con vincolo R4 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - (ART. 14) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale intercomunale, che risulta poi contrastare con i tipi di intervento ammessi dalla norma specifica del P.F.G. N. 17 (ART. 43 BIS), che ammette per gli edifici esistenti i soli interventi di manutenzione straordinaria, restauro di risanamento, escludendo di fatto l'intervento di demolizione e ricostruzione recentemente proposto dall'Hotel Du Lac et Du Parc SPA con istanza n°2004019885 dd 07.06.2004.

Posto in evidenza che per tali manufatti anche se perimetrati come storici la norma attualmente approvata ne consente la demolizione e ricostruzione. Evidenziato peraltro che anche il commissario ad acta in accoglimento dell'osservazione n 274 dava atto che le previsioni di piano non avevano tenuto conto delle necessità di sviluppo economico dell'azienda alberghiera estendendo conseguentemente verso monte la previsione H/B. Va pertanto evidenziato che la conseguente correzione cartografica recepiva parzialmente le indicazioni del commissario, in quanto non includeva nella destinazione alberghiera anche la zona definita come C.S. , che presentava edifici da lui ritenuti senza alcun valore sotto il profilo storico-architettonico.

Ritenuto il caso in specie un errore materiale di errata estensione del retino H/B anche sull'area individuata quale centro storico. Preciso che per detti manufatti, in quanto pertinenza dell'attività alberghiera, la puntuale estensione sull'area del retino alberghiero HB sarebbe il riconoscimento della loro attuale destinazione d'uso rendendo altresì possibile l'ampliamento dell'edilizia alberghiera di elevata qualità per gli edifici esistenti al solo fine di garantirne la funzionalità come accolto dal commissario ad acta.

Ciò premesso, si ritiene necessario vada operata una rettifica della scheda e della cartografia tavola PR06 di azionamento del sistema insediativo produttivo (B) inserendo la destinazione ricettiva H/B come in allegato.

Rilevato che per il caso della **SCHEDA N°423** l'indicazione della particella edificiale non è esatta in quanto va indicata invece la p.ed. 511 C.C. Riva sita in loc. Pasina, si ritiene necessario vada operata una rettifica della scheda come in allegato;

Rilevato che per il caso della **SCHEDA N°845** relativa alla p.ed. 47 C.C. Riva sito in via Fiume si è riscontrato che è stata dimenticata la p.ed. 49 C.C. si ritiene necessario vada operata una rettifica della scheda come in allegato trascrivendo nella schedatura tale particella;

Per il **caso segnalato dall'Area Patrimonio, Estimo, Economato** si è riscontrato che, con l'approvazione del PRGI, la previsione urbanistica del percorso pedonale e ciclabile era stato motivo di accoglimento di osservazione da parte del commissario ad acta che più a monte ha effettuato il suo stralcio (cfr. osservazione 236 protocollata sub 1998009729 dd. 27/03/98). Con tale accoglimento esprimeva peraltro il giudizio che la zona era già sufficientemente servita dai rimanenti tracciati e che detto tratto di percorso era ininfluente rispetto la circolarità ciclabile complessiva. Appare evidente che con tale soppressione non poteva non estendersi anche al tratto non cancellato in quanto rimasto pri-

vo della necessaria continuità e motivazione circa il proseguimento ed integrazione nel tessuto viario come originariamente previsto.

Ora, tale mancata prosecuzione rende di fatto non funzionale il percorso stesso che si trova già a ridosso di un edificio ITEA e comprova sostanzialmente un errore materiale di pianificazione.

Rilevato che l'anomalia comporta per il Comune stesso la mancata possibilità di definire una operazione di retrocessione espropriativa, si reputa opportuno ricorrere all'istituto dell'errore materiale stralciando definitivamente tale percorso nel tratto che va ad interessare le particelle comunali relitti non più suscettibili di un'utilizzazione pubblica pp. ff. 2206/10 e 2206/15 C.C. Riva come predisposto in allegato nella modifica cartografica della tavola PR04 di azzonamento del sistema insediativo produttivo (B) e del sistema infrastrutturale C.

Per il **caso segnalato** con istanza di parte prot. 29781 dd 16.09.2003 in ordine alla mancata individuazione come area parte integrante il lotto di proprietà della p.f. 1851/5 C.C. RIVA sita in via Ardaro in quanto la stessa risulta classificata quale zona improduttiva E5 si deve dare atto che nella previgente previsione urbanistica PUC (Piano Urbanistico Comprensoriale), la stessa risultava avere le medesime destinazioni delle altre particelle finitime e non operava una divisione urbanistica tra le pp. ff. 1851/2 e 1851/6.

Al contrario, l'attuale previsione opera di fatto tra le particelle una divisione urbanistica che non trova riscontro con una precisa volontà del pianificatore di volere in quel punto un potenziamento delle rete infrastrutturale dato che la simbologia di piano risulta poi in tal senso carente e non indica alcuna previsione di viabilità che eventualmente doveva essere indicata di progetto. D'altra parte tale indicazione di viabilità sarebbe stata del tutto illogica con le motivazioni di integrazione della rete viaria pubblica. Peraltro il riscontro operato del rilievo aerofotogrammetrico necessario ai sensi delle NTA per operare il riconoscimento del lotto libero od edificato in quanto fissa l'immagine del territorio al 1997, appare evidente che detta particella fa parte di un unico compendio e non rappresenta una strada né pubblica né privata.

I riscontri operati dimostrano sostanzialmente che anche in questo caso ricorre la fattispecie dell'errore materiale in quanto la previsione improduttiva esistente è frutto di una svista del pianificatore che data la conformazione a nastro della particella l'ha ritenuta probabilmente una strada esistente dandole la destinazione improduttiva.

Si ritiene pertanto necessario vada operata anche in questo caso una rettifica della tavola PR04 di azzonamento del sistema insediativo produttivo (B) estendendo sulla particella in questione la previsione RB1 residenziale consolidata come quelle finitime.

Per il **caso segnalato** con istanza di parte prot. 30235 dd 02.09.2004 in ordine alla mancata individuazione come area residenziale da sempre così destinata delle pp. edd. 2516/1, 2516/2 preme far osservare che il commissario ad acta a seguito dell'osservazione n°88 prot al n 1998008664 in ordine alla richiesta di classificazione delle pp. edd. 3081 e p.f. 3949/27 e della p.ed. 2516/1 accoglieva l'istanza con la seguente motivazione " si ritiene di dover condividere l'osservazione presentata. L'individuazione di piano è sicuramente frutto di una carenza di informazioni a disposizione nella fase di analisi. Si ridestinano pertanto la p.ed. 3081 e la p.f. 3949/27 a zona RB1."

A seguito della segnalazione ora pervenuta, il riscontro del caso deve prendere atto che la volontà commissariale non è stata recepita appieno in quanto la p.ed. 2516/2 non è stata ricompresa nella destinazione RB1 ma mantenuta in quella alberghiera.

Peraltro, si deve prendere atto che tale particella non può essere scissa dalla finitima p.ed. 2516/2 in quanto è con la medesima che configura il compendio immobiliare a destinazione residenziale. Al contrario, l'attuale previsione opera di fatto tra le particelle una divisione urbanistica che non trova riscontro con una precisa volontà del pianificatore di volere in quel punto una diversa destinazione.

I riscontri sopra esposti dimostrano sostanzialmente che anche in questo caso ricorre la fattispecie dell'errore materiale in quanto la previsione alberghiera esistente è frutto di un mancato recepimento della volontà del pianificatore che riconosceva la fondatezza dell'osservazione a suo tempo esaminata che la accoglieva nel merito.

Si ritiene pertanto necessario vada operata anche in questo caso una rettifica della tavola PR07 di azionamento del sistema insediativo produttivo (B) estendendo sulla particella in questione la previsione RB1 residenziale consolidata come quelle finitime come in allegato.

Dato che anche per questi casi l'imposizione del vincolo di intervento come approvato dal PRGI può costituire una limitazione del diritto soggettivo per il titolare dell'immobile appare opportuno che analogamente a quelli sopra evidenziati si proceda con la correzione degli errori materiali come di seguito esplicitato con la procedura semplificata definita dal comma 1, lettera a) dell'art. 42 bis della L.P. 22/1991 e ss.mm.

Ciò premesso, visto anche quanto appositamente specificato con Circolare n. 2021/01-Segr dd. 19.10.2001, appare necessario prendere in considerazione che nella schedatura dei manufatti storici e nella destinazione d'uso sopra indicati la volontà dell'Amministrazione comunale già espressa con la delibera consiliare 368 del 12.02.2003, è quella di procedere con un adeguamento della situazione di contrasto rilevata potendosi configurare l'ipotesi di errore materiale di cui al comma 1 dell'art. 42 bis della L.P. 22/1991 e ss.mm.

Si ritiene quindi opportuno che per eliminare tali problemi, gli atti attinenti alla rettifica dell'errore materiale descritto, debbano prevedere il contemporaneo adeguamento delle schede con le relative prescrizioni normative di vincolo nonché la relativa cartografia come di seguito predisposto.

Oltre al presente

1) ALLEGATO A Relazione illustrativa,

si uniscono a scopo di riscontro:

DATATI AGOSTO 2004

- 2) ALLEGATO **B1** copia SCHEDA P.R.G.I. n. 907 vigente;
- 3) ALLEGATO **B1a** copia richiesta permesso di fabbrica;
- 4) ALLEGATO **B1b** copia permesso di fabbrica dd. 19.06.1962;
- 5) ALLEGATO **B1c** copia estratto elaborato permesso di fabbrica dd. 19.06.1962;
- 6) ALLEGATO **B2** SCHEDA P.R.G.I. n. 907 **rettificata**;
- 7) ALLEGATO **C1a** copia SCHEDA P.R.G.I. n. 816 vigente;
- 8) ALLEGATO **C2a** SCHEDA P.R.G.I. n. 816 **rettificata**;
- 9) ALLEGATO **C1b** copia scheda P.R.G.I. n. 819 vigente;
- 10) ALLEGATO **C2b** SCHEDA P.R.G.I. n. 819 **rettificata**;
- 11) ALLEGATO **C1c** nuova SCHEDA P.R.G.I. n. 816/A;
- 12) ALLEGATO **C1d** estratto di **raffronto** tavola P.R.G.I. nuclei storici - riquadro N. 8;
- 13) ALLEGATO **C2d** tavola P.R.G.I. nuclei storici - riquadro N. 8 **rettificato**;
- 14) ALLEGATO **C1e** copia doc. fotografica allegata a licenza di fabbrica n. 177/76;
- 15) ALLEGATO **C1f** copia licenza di fabbrica dd. 27.12.1976 n. 177;
- 16) ALLEGATO **C1g** copia estratto Piano Centro Storici di tipo "A";
- 17) ALLEGATO **D1a** copia SCHEDA P.R.G.I. n. 932 vigente;
- 18) ALLEGATO **D2a** SCHEDA P.R.G.I. n. 932 **rettificata**;
- 19) ALLEGATO **D1b** estratto di **raffronto** tavola P.R.G.I. N. PR06;
- 20) ALLEGATO **D2b** tavola P.R.G.I. N. PR06 **rettificata**;
- 21) ALLEGATO **D1c** copia osservazione n. 274 e valutazione Commissario ad Acta;
- 22) ALLEGATO **D1d** copia estratto tavola P.R.G.I. riquadro n. 9;
- 23) ALLEGATO **E1** copia SCHEDA P.R.G.I. n. 423 vigente;
- 24) ALLEGATO **E2** SCHEDA P.R.G.I. n. 423 **rettificata**;
- 25) ALLEGATO **F1** copia SCHEDA P.R.G.I. n. 845 vigente;
- 26) ALLEGATO **F2** SCHEDA P.R.G.I. n. 845 **rettificata**;
- 27) ALLEGATO **G1a** estratto di **raffronto** tavola P.R.G.I. N. PR04; (*)
- 28) ALLEGATO **G1b** estratto di **raffronto** tavola P.R.G.I. N. PR12 sistema infrastrutturale;
- 29) ALLEGATO **G2b** tavola P.R.G.I. N. PR12 **rettificata**;

30) ALLEGATO **G1c** copia osservazione n. 236 e valutazione Commissario ad Acta;

DATATI SETTEMBRE 2004:

- 31) ALLEGATO **H1a** estratto di **raffronto** tavola P.R.G.I. N. PR04;
- 32) ALLEGATO **H2a** tavola P.R.G.I. N. PR04 **rettificata**; (*)
- 33) ALLEGATO **H1b** copia richiesta per riconoscimento errore materiale;
- 34) ALLEGATO **H1c** copia estratto mappa tecnica 1:1000 rilievo aerofotogrammetrico;
- 35) ALLEGATO **I1a** estratto di **raffronto** tavola P.R.G.I. N. PR07;
- 36) ALLEGATO **I2a** tavola P.R.G.I. N. PR04 **rettificata**;
- 37) ALLEGATO **I1b** copia osservazione n. 88 e valutazione Commissario ad Acta;
- 38) ALLEGATO **I1c** copia richiesta per riconoscimento errore materiale.

(*) TAV. PR04 - comprensiva delle modifiche G1a e H2a.

RESPONSABILE AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO
arch. **Piero Parolari**

Riva del Garda, 06.09.2004

